

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5086 del 05/10/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4496 DEL 15/11/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA SOCIETÀ AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI COLTIVATI A CEREALI, FORAGGI E ORTICOLE" SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. ZENA - BERTONCELLA N. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5307 del 04/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4496 DEL 15/11/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA SOCIETÀ AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI COLTIVATI A CEREALI, FORAGGI E ORTICOLE" SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. ZENA - BERTONCELLA N. 36.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4496 del 15/11/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 12329 del 19/11/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 13962 del 15/12/2016), per l'attività di "allevamento di bovini da latte per la produzione di latte crudo e conduzione di terreni agricoli coltivati a cereali, foraggi e orticole" svolta dalla ditta SOCIETÀ AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. (C.F. 00156720336) in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena - Bertoncella n. 36, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e

s.m.i.;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**Considerato che:**

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 95018 del 08/06/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta SOCIETÀ AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. (C.F. 00156720336);
- con nota prot. n. 95803 del 09/06/2022 è stata trasmessa l'istanza di cui sopra al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, chiedendo di verificare l'eventuale applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi;
- con nota del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 8276 del 14/06/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 98866 del 15/06/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico relativo al Permesso di Costruire per "costruzione nuova stalla allevamento bovini e costruzione nuovo silos a trincea" in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Bertoncella n. 36, presentato dalla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. (C.F. 00156720336), comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi convocata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero, questa Agenzia, con nota prot. n. 103567 del 22/06/2022, ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 118552 del 18/07/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 6 del 26/07/2022 e n. 14 del 06/09/2022 e Sinadoc 21837/2022) risulta che:

- a l'allevamento, di bovine da latte, è sito nel comune di Carpaneto P.no in loc. Bertoncella fraz. Zena (011PC040);
- b la potenzialità massima complessiva dell'allevamento, autorizzata con AUA D.D. n. 4496 del 15/11/2016, è di 675 capi così suddivisi:
  - lattifere 411 capi
  - rimonta 154 capi
  - vitelli 110 capi
- c la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 29539, ricevuta da ArpaE con prot. n. 112642 del 19/07/2021, è pari a 428 capi così suddivisi:
  - bovine da latte: 350 capi
  - rimonta: 18 capi
  - vitelli: 60 capi
- d all'interno del centro aziendale è presente un impianto di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse con produzione di energia elettrica da biogas, della potenza di 300 kWe, la cui dieta di alimentazione è così definita (D.D. n. 4496 del 15/11/2016):
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame con acque di mungitura 10454 e letame 2324): 12.778 t/anno
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (triticale trinciato 1500 t e farina di triticale 500 t/a): 2000 t/anno
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
  - per un **TOTALE di 14.778 t/a**
  - ALTRE ACQUE REFLUE (piovane e percolati): 1291 t/a
- e la modifica dello stabilimento consiste nella realizzazione di una nuova stalla per le bovine da rimonta, nella dismissione di una stalla con destinazione a fienile e nella realizzazione di una nuova trincea per gli insilati;
- f la capacità massima dell'allevamento, a seguito dell'intervento in oggetto, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 764 capi così suddivisi:
  - Bovine da latte: 411 capi
  - Capi da rimonta: 243 capi
  - Vitelli: 110 capi

- g il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta che si verrà a determinare a seguito dell'ampliamento in oggetto:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 10.231 t/anno  
ACQUE REFLUE DI MUNGITURA: 3164 t/anno  
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio Trinciato di triticale, farina di triticale): 1600 t/anno  
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;  
per un TOTALE **di 14.995 t/anno**;
- h l'incremento dei reflui di allevamento, seppur modesto, bilanciato con la diminuzione della biomassa inserita nel digestore, consente di avere una situazione degli stoccaggi simile a quella attuale;
- i il sistema di trattamento prevede la sola produzione di digestato in forma fluida, dal momento che non è presente alcun impianto di separazione del digestato;
- j le acque di dilavamento raccolte nelle vasche di stoccaggio insieme al digestato, stimate in circa 1576 mc annui) provengono dalle trincee degli insilati e dai piazzali antistanti, dalla raccolta delle acque di prima pioggia ricadenti sulle aree di manovra (stimati considerando 5 mm/mq per 76 eventi/anno) e il contributo di acque raccolte direttamente dalle vasche scoperte;
- k per la conservazione del digestato prodotto, dalla planimetria allegata all'istanza (Tav.1), risulta che l'azienda dispone di 4 contenitori: una vasca di stoccaggio coperta con telo (capacità lorda 5.770 mc), una fossa di raccolta che verrà coperta con argilla espansa (capacità lorda di 196 mc), un contenitore circolare scoperto (capacità lorda 1578 mc) e una vasca scoperta, che verrà coperta con argilla espansa (capacità lorda 759 mc);
- l la dieta di biomasse che verranno inserite nel digestore a seguito dell'ampliamento in oggetto, resterà pressoché invariata (tot. 14995 t/anno a fronte di 14778 t/anno attualmente autorizzata); i dati considerati, derivanti da stime progettuali, evidenziano la possibilità di svolgere l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nel sostanziale rispetto del Regolamento Regionale n. 3/2017 e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- m la disponibilità di terreno agrario, come risultante dalla Comunicazione di utilizzo agronomico numero 29539, ricevuta da Arpa con prot. n. 112642 del 19/07/2021, è sufficiente a garantire il rispetto dei limiti massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera"(rif. Attività n. 14 del 06/09/2022 e Sinadoc 21837/2022) risulta che:

- a. la nuova stalla accoglierà gli animali della Società Agricola Gandolfi Fausto & C. S.S., mentre la stalla che attualmente ospita gli animali da rimonta di proprietà della Santa Faustina Società Agricola, verrà dismessa e trasformata in fienile. La tipologia di allevamento della nuova stalla è a stabulazione libera su lettiera permanente e presenta 10 box con lettiera permanente suddivisi su 2 file con corsia di foraggiamento centrale; i box sono distinti per età di stabulazione dai 6 ai 24 mesi, per un totale di 243 capi massimi allevabili. La pulizia avviene tramite due ruspe poste sulle corsie di alimentazione, che raccolgono il refluo liquido, il quale viene pompato nella pre-vasca dell'impianto di biogas, mentre le lettiere dei box vengono pulite periodicamente con pala meccanica ed inserite all'interno della vasca di alimentazione dell'impianto di biogas;
- b. in ottemperanza a quanto disposto dal PAIR 2020, la superficie delle vasche che non rispettano il rapporto Sup/Vol inferiore o uguale a 0,2 verranno coperte con argilla espansa (Leca);
- c. a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17 il cogeneratore rientra tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto, stante quanto disposto dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, il suo esercizio non è soggetto all'autorizzazione prevista dal titolo I della parte quinta del medesimo decreto;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 124416 del 27/07/2022, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA; nello specifico è stato richiesto il parere del Comune di Carpaneto Piacentino, previsto dall'art. 269 c. 3 in ordine alle "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 124087 del 26/07/2022, è stata richiesta al Servizio Territoriale di Arpa - Distretto di Fiorenzuola

d'Arda la relazione tecnica relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";

- con nota prot. n. 133486 del 11/08/2022 il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso la relazione tecnica in ordine alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 12481 del 05/09/2022, acquisita al prot. Arpae n. 144445 del 05/09/2022, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha comunicato che entro il termine fissato nell'ambito della Conferenza dei Servizi, non è pervenuto il parere del Comune di Carpaneto P.no, previsto dall'art. 269 c. 3 in ordine alle "emissioni in atmosfera";

**Verificato**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### DISPONE

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4496 del 15/11/2016 e rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 12329 del 19/11/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 13962 del 15/12/2016), alla ditta SOCIETÀ AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. (C.F. 00156720336, sede legale in Carpaneto P.no, Loc. Bertoncetta, Frazione Zena), per l'attività di *"allevamento di bovini da latte per la produzione di latte crudo e conduzione di terreni agricoli coltivati a cereali, foraggi e orticole"* svolta in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena - Bertoncetta n. 36, come di seguito riportato:

- **sostituendo il punto 2) del dispositivo** con il seguente:

**"2. di stabilire**, per quanto attiene **le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) il gestore deve costantemente attuare le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;
- b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- c) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- d) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- f) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore deve impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera;
- g) Il gestore deve provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- h) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette il gestore deve prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;

- i) il gestore deve attuare tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- j) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
  - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
  - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
  - quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1495/2011;
- k) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- l) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;"

● **sostituendo il punto 3) del dispositivo** con il seguente:

**"3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:**

- a. prima della messa a regime del nuovo assetto aziendale deve essere consegnato un Piano di monitoraggio, così come previsto dalla DGR 1495/2011, secondo le modalità già adottate dall'azienda per l'impianto esistente; detto Piano di monitoraggio dovrà illustrare anche le modalità e le frequenze del controllo quali-quantitativo dei reflui prodotti trattati negli impianti di digestione, la verifica dei quantitativi effettivi di digestato prodotto e la misurazione delle acque reflue prodotte dal comparto mungitura.
- b. dopo 12 mesi dalla data di messa a regime, dovrà essere predisposto un Report delle attività di monitoraggio effettuate, da trasmettere ad Arpa nei due mesi successivi; nel caso dai dati reali dei quantitativi di digestato si evidenziasse l'impossibilità di garantire il franco di sicurezza del 10% per i contenitori, il Report dovrà prevedere un piano di adeguamento dei medesimi oppure una riduzione del quantitativo di biomassa inviata al digestore, al fine di rispettare la tempistica di stoccaggio del digestato di 180 giorni previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2017;
- c. dovranno essere comunicate al Servizio Territoriale di A.R.P.A.E. territorialmente competente le date di inizio delle operazioni di spandimento del liquame effettuate sui terreni posti ad una distanza dal centro aziendale superiore a 10 Km (Comuni di Morfasso, Bore, Vernasca). La comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo PEC, con 7 giorni di anticipo dall'inizio delle operazioni;
- d. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- e. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- f. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- g. con cadenza annuale dovranno essere trasmesse all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale;"

**2. di dare atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4496 del 15/11/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento

conclusivo del procedimento prot. n. 12329 del 19/11/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 13962 del 15/12/2016), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 12329 del 19/11/2016);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**